



blu notes

Modifiche alle norme in materia di immigrazione

Modifiche alle norme sull'Immigrazione

(Blu Notes aggiornato al 17/12/2018)

Indice degli argomenti

Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari	2
Permesso di soggiorno "casi speciali" (artt. 18/18-bis/22 D. Lgs 286/98)	2
a) Permesso di soggiorno per protezione sociale (art. 18)	2
b) Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (art. 18-bis)	2
c) Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22)	3
Permesso di soggiorno "per cure mediche" (art. 19 c. 2 lett. d-bis D. Lgs 286/98)	3
Permesso di soggiorno "per calamità" (art. 20-bis D. Lgs 286/98)	3
Permesso di soggiorno "per atti di particolare valore civile" (art. 42-bis D. Lgs 286/98)	4
Permesso di soggiorno "protezione speciale" (art. 32 c. 3 D. Lgs 25/08)	4
Periodo transitorio	4
Iscrizione anagrafica e accesso ai servizi	5
Appendice normativa	6

Il D.L. 113/18, convertito con la Legge 132/18 e pubblicato sulla G.U. 281 del 03/12/2018, ha apportato **modifiche alla normativa in materia di immigrazione**.

Il Decreto oltre ad impattare sulla gestione degli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e sulle modalità di espulsione, è intervenuto su permessi di soggiorno e accesso ai servizi, **cambiando, almeno in parte, le regole note ai Datori di Lavoro**. Di seguito analizziamo le principali modifiche.

Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene abrogato. Nella norma, infatti, non si fa più riferimento a questo tipo di permesso.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari **veniva rilasciato in assenza dei requisiti per l'asilo politico o per la protezione sussidiaria**. Vi rientravano varie casistiche tra le quali i motivi di salute o di età, il rischio di grave violenza o instabilità politica, o di carestie o altri disastri ambientali.

Al posto del permesso di soggiorno per motivi umanitari vengono oggi rilasciati altri permessi con nuove denominazioni. L'intento è quello di creare una sorta di **tipizzazione dei casi di tutela**.

Permesso di soggiorno "casi speciali" (art. 18/18-bis/22 D. Lgs 286/98)

Nel gruppo dei permessi di soggiorno indicati con il termine "casi speciali" rientrano le seguenti tre tipologie.

a) Permesso di soggiorno per protezione sociale (art. 18)

- rilasciato in caso di **accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero che rechino concreti pericoli per la sua incolumità;
- reca la **dicitura "casi speciali"**, ha la **durata di sei mesi** e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;
- revocato in caso di interruzione del programma di integrazione o di condotta incompatibile;
- **consente** l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e **lo svolgimento di lavoro subordinato**, fatti salvi i requisiti minimi di età;
- l'interessato che ha in corso un rapporto di lavoro, **può chiedere la proroga o il rinnovo** del permesso di soggiorno per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno;
- può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
- può essere rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, per reati commessi durante la minore età per chi ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

b) Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (art. 18-bis)

- rilasciato quando sono **accertate situazioni di violenza o abuso** nei confronti di uno straniero con concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della

scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;

- reca la **dicitura "casi speciali"**, ha la **durata di un anno** e **consente** l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione nell'elenco anagrafico del collocamento, **lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo**, fatti salvi i requisiti minimi di età;
- alla scadenza **può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo**, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
- è revocato in caso di condotta incompatibile o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- si applica anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

c) **Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22)**

- rilasciato nelle ipotesi di **particolare sfruttamento lavorativo allo straniero che abbia presentato denuncia** e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
- reca la **dicitura "casi speciali"**, ha la **durata di sei mesi** e può essere **rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale**;
- è revocato in caso di condotta incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- **consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito**, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Permesso di soggiorno "per cure mediche" (art. 19 c. 2 lett. d-bis D. Lgs 286/98)

- rilasciato nel caso di stranieri in **condizioni di salute particolarmente gravi**;
- le condizioni di gravità devono essere **attestate da una struttura sanitaria pubblica**;
- ha validità pari alla **durata della certificazione sanitaria** e comunque non superiore ad un anno;
- è **rinnovabile finché continuano le gravi condizioni di salute**;
- è valido **solo nel territorio nazionale**;
- la norma al momento non precisa se questo permesso consenta o meno di lavorare compatibilmente con lo stato di salute.

Permesso di soggiorno "per calamità" (art. 20-bis D. Lgs 286/98)

- rilasciato quando il paese cui dovrebbe far ritorno lo straniero versa in una **situazione di contingente ed eccezionale calamità** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza;
- **dura sei mesi ed è rinnovabile** per altri sei mesi se permangono le condizioni;
- è valido **solo nel territorio nazionale** e **consente di lavorare**;
- **non può essere convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno "per atti di particolare valore civile" (art. 42-bis D. Lgs 286/98)

- rilasciato quanto lo straniero ha **compiuto atti di particolare valore civile** (L. 13/58 art. 3);
- **dura due anni ed è rinnovabile**;
- **consente** l'accesso allo studio e **lo svolgimento di attività lavorativa**;
- **può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato**.

Permesso di soggiorno "protezione speciale" (art. 32 c. 3 D. Lgs 25/08)

- rilasciato nel caso in cui **non venga accolta la domanda di protezione internazionale**;
- **dura un anno e consente lo svolgimento di attività lavorativa**;
- alla scadenza, **può essere rinnovato**;
- **non può essere convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Periodo transitorio

L'art. 1 D.L. 113/18 ai commi 8 e 9 disciplina il periodo transitorio relativo ai possessori di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

PERIODO TRANSITORIO	
1. Titolari di permesso per motivi umanitari al 05/10/2018 (anche in attesa di rinnovo)	<p>Conversione in presenza di un contratto di lavoro</p> <p>In assenza di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permesso per protezione speciale: se c'è rischio di persecuzione o tortura • diniego: se non c'è rischio di persecuzione o tortura
2. Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 senza accoglimento domanda di protezione internazionale	<p>Gravi motivi di carattere umanitario: permesso di soggiorno per "casi speciali" della durata di 2 anni convertibile in permesso per lavoro autonomo o subordinato</p> <p>Alla scadenza di tale permesso si applicano le previsioni di cui al punto 1</p>

In sostanza, il Decreto prevede che ove sussistano rischi di persecuzione o tortura, e non ci sia la conversione in altro permesso di soggiorno, venga rilasciato un permesso di "protezione speciale" o di "casi speciali".

La Giurisprudenza più recente, inoltre, si è espressa affermando in alcune Sentenze che, nel rispetto delle preleggi, non si possano applicare le nuove previsioni del Decreto alle domande di protezione internazionale pendenti al 05/10/2018.

Iscrizione anagrafica e accesso ai servizi

L'art. 13 del D.L. 113/18, modificando l'art. 4 del D. Lgs 142/15, prevede che **il permesso di soggiorno per richiesta asilo** costituisce ora solo valido documento di riconoscimento, ma **non consente l'iscrizione anagrafica**.

Lo stesso articolo prevede anche che **l'accesso ai servizi è assicurato nel luogo di domicilio** così come individuato dai commi 1 e 2 dell'art. 5 D. Lgs 142/15.

Appendice normativa

(art. 3 L 13/58)

"Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:

per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;

- *per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;*
- *per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;*
- *per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;*
- *per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità;*
- *per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria."*

(art. 1 D.L. 113/18)

..8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

(art. 4 D. Lgs 142/15)

"1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato."

(art. 5 D. Lgs 142/15)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9.

EUROINTERIM
Agenzia per il Lavoro

Viale dell'Industria, 60 • 35129 Padova
areaconsulenza@eurointerim.it
www.eurointerim.it



ISO 9001